

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-7009 del 16/12/2024
Oggetto	Reg. (UE) n.2024/1157; Reg. (CE) n.1013/2006. Notifica generale SM1135. Notificatore A.A.S.S. San Marino. Autorizzazione per la notifica al trasporto transfrontaliero (importazione) di rifiuti EER 15.01.06 destinati all'Impianto Selezione e Recupero HERAMBIENTE S.p.A., Coriano (RN)
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7307 del 16/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno sedici DICEMBRE 2024 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Oggetto: Reg. (UE) n.2024/1157, Art. 85 c.2 - applicazione delle disposizioni di cui al Reg. (CE) n.1013/2006, Art. 9 c.2. Notifica generale SM1135. Notificatore A.A.S.S. San Marino. Autorizzazione per la notifica al trasporto transfrontaliero (importazione) di rifiuti EER 15.01.06 destinati all'Impianto Selezione e Recupero HERAMBIENTE S.p.A., Coriano (RN).

Notifica	SM1135
Notificatore	A.A.S.S. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (San Marino) - Via Andrea di Superchio n.16, Borgo Maggiore, San Marino
Produttore/Impianto	A.A.S.S. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (San Marino) - Strada IV Gualdaria n.1, Borgo Maggiore, San Marino
Destinatario/Impianto	HERAMBIENTE S.p.A. - Impianto di Selezione e Recupero di Coriano (RN), Via Raibano n.32
Operazione di trattamento (intermedia)	R12 (scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11)
Allegati al presente atto	Documento di Notifica SM1135; Documento di Movimento SM1135; SM1135 - Trasportatori ed elenco mezzi (Allegato 1); SM1135 - Itinerari (Allegato 2).

Approvazione della Notifica

I. Decisione

1. **La Notifica SM1135** per il trasporto di rifiuti non pericolosi:

Codice EER	15.01.06 - Imballaggi di materiali misti
Codice Basilea	Non elencato
Codice Y	Y46
Numero di spedizioni	200
Quantità totale	1600 Tonnellate
Tipo di imballaggio	Altro (scarrabile e compattatori)
Stato fisico	Solidi

destinati all'impianto ubicato in comune di Coriano (RN), Via Raibano n.32, gestito dalla società HERAMBIENTE S.p.A. con sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n.2/4, **è approvata ai sensi dell'Art. 9, c. 2 del Reg. (CE) n.1013/2006.**

- La presente Decisione è **valida dal 01.01.2025 al 31.12.2025** in combinazione con la Decisione espressa dall'Autorità di Spedizione (Repubblica di San Marino, Dipartimento Territorio e Ambiente - Ufficio Prevenzione e Vigilanza del Territorio) competente nella procedura di notifica in oggetto.
- La presente Decisione non è trasferibile.
- Le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di Spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione.
- La notifica e i documenti ad essa allegati sono parte integrante della Decisione.
- Ai sensi del D.M. n.370/1998 l'importo complessivo della garanzia finanziaria (G), prestabile anche in tranches successive in base all'Art.6, c.8 del Reg. (CE) n.1013/2006, deve risultare, almeno pari a:
T= 300 x 1600 tonnellate x 39,8 Km (itinerario più lungo)

$S = 2.000.000 \times 1600$ tonnellate

$G = (T + S)/1936,27$.

Ai sensi dell'Art. 6, c.4 del Regolamento (CE) n.1013/2006, esaminata la garanzia finanziaria proposta dal Notificatore per un importo pari a € 1.673.866,39 non risulta necessaria una garanzia supplementare.

7. La presente Decisione sarà pienamente efficace a seguito di presentazione della garanzia finanziaria da parte del Notificatore all'Autorità competente di Spedizione (da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall'Art. 6 del Reg. (CE) n.1013/2006) e dell'accettazione da parte della medesima Autorità.
8. L'accettazione della suddetta garanzia da parte dell'Autorità competente di Spedizione è trasmessa, per conoscenza, anche alla scrivente Autorità di Spedizione, SAC di ARPAE Rimini, ai fini della comprovata sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni richieste.

II. Condizioni

Ai sensi dell'Art. 10 del Reg. (CE) n.1013/2006, sono di seguito indicate le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione:

1. I rifiuti EER 15.01.06 destinati all'Impianto di Selezione di HERAMBIENTE S.p.A., ubicato in comune di Coriano (RN), Via Raibano n.32, saranno sottoposti ad operazione di recupero intermedio R12.
2. La presente Decisione è valida a condizione che i rifiuti oggetto della notifica siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione.
3. Si prende atto che, dall'impianto di Selezione e Recupero di HERAmbiente S.p.A., via Raibano n.32 - Coriano (RN), le frazioni plastiche recuperabili saranno successivamente conferite ai seguenti impianti dove verranno svolte le operazioni di recupero non intermedio:
 - Starplastick S.r.l. - codice EER 19.12.04, impianto in Via H.P. Spaak snc - Corcagnano (PR), operazione R3;
 - Greenbor S.r.l. - codice EER 19.12.04, impianto in Loc. S. Maria del Piano - Urbania (PU), operazione R3;
 - HERAMBIENTE S.p.A. - codice EER 19.12.12, impianto in Via Raibano n.32 - Coriano (RN), operazione R1;
 - HERAMBIENTE S.p.A. - codice EER 19.12.12, impianto in Via Grigioni n.19/28 - Forlì (FC), operazione R1.
4. Ai fini dell'effettuazione di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti EER 15.01.06 potranno essere utilizzati i mezzi dei Trasportatori riportati in Allegato 1 al presente atto.
5. La scrivente Autorità non potrà accettare l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere che prevedano l'utilizzo di società autotrasportatrici e/o di mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza dei provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per la durata prevista delle spedizioni (Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'Art. 212 del D.Lgs. n.152/2006 e Autorizzazione rilasciata dall'U.O.C. Sanità Pubblica, Dipartimento di Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino).
6. Il trasporto del rifiuto in oggetto deve partire dal sito del Produttore, come indicato nella casella 9 del Documento di Notifica e nei relativi documenti di movimento.
7. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto.
8. Il personale addetto al trasporto dei rifiuti deve essere opportunamente istruito ed informato relativamente alle procedure di gestione del rifiuto trasportato, anche in relazione agli eventi accidentali che potrebbero verificarsi e alle modalità di gestione e comunicazione degli stessi alle Autorità competenti.
9. In base a quanto riportato nella documentazione annessa alla Notifica, l'Itinerario Principale è costituito da un percorso su strada di lunghezza pari a 34,9 Km (itinerario principale_A14) e sono inoltre previsti 5 Itinerari Alternativi su strada (alternativo_SS16 36,7 Km; alternativo_San Salvatore 33,2 Km; alternativo_Gaiofana-San Salvatore 38,1 Km; alternativo_Morciano 39,8 Km; alternativo_Faetano-Coriano 27,6 Km) da utilizzare in caso di circostanze impreviste e di oggettiva emergenza, previa comunicazione alle Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione, conformemente a quanto stabilito dall'Art. 13 del Reg. (CE) n.1013/2006. Gli itinerari allegati alla notifica, riportati in Allegato 2 al presente atto, non possono essere modificati.
10. I rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto indicato in notifica, senza passaggi intermedi.
11. Durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal Documento di Movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, nonché dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità competenti interessate e dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.
12. La presente Decisione è trasmessa all'Impianto di Selezione e Recupero di HERAMBIENTE S.p.A., Via Raibano n.32, Coriano (RN), anche ai fini degli adempimenti di cui al D.M. Ambiente 22.12.2016 "Piano Nazionale delle Ispezioni", con particolare riguardo all'inserimento dei dati nel sistema informatico ministeriale SISPED per la conferma di ricevimento dei rifiuti e di avvenuto recupero nei tempi e modi ivi previsti.

III. Avvertimenti

1. I Documenti di Movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n.669/2008, che integra l'Allegato IC al Reg. (CE) n.1013/2006.
2. Ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo Documento di Movimento almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'Art. 16, par.1, lett. b) del Reg. (CE) n.1013/2006.
3. Per la programmazione dei viaggi è richiesto espressamente di rispettare l'ordine numerico progressivo, di indicare la fascia oraria della spedizione (non superiore alle 4 ore), di non considerare come lavorativo il sabato e di comunicare un nuovo preavviso con almeno 3 (tre) giorni di anticipo nell'ipotesi in cui nella giornata programmata non sia possibile effettuare la spedizione.
4. Ai sensi dell'Art. 13 del Reg. (CE) n.1013/2006, se per circostanze impreviste non può essere seguito l'itinerario principale, il Notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario.
5. Ai sensi dell'Art. 17 del Reg. (CE) n.1013/2006, il Notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica.
6. L'impianto di destinazione HERAMBIENTE S.p.A., ubicato in Via Raibano n.32 - Coriano (RN), che effettua l'operazione non intermedia (R12):
 - deve inviare la conferma scritta del ricevimento del rifiuto entro 3 (tre) giorni dal loro ricevimento, ai sensi dell'Art. 16, par.1, lett. d) del Reg. (CE) n.1013/2006. Alla documentazione dovrà essere allegata anche la ricevuta della pesata (con indicata la targa del trasportatore) effettuata all'ingresso dell'impianto;
 - quanto prima, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal completamento dell'operazione di recupero intermedio e non oltre un anno civile o un termine più breve dalla data di ricevimento dei rifiuti, a norma dell'Art. 9, par.7 del Reg. (CE) n.1013/2006, certifica, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto recupero non intermedio dei rifiuti;
 - si fa rilasciare dall'impianto ove sarà svolta l'operazione di recupero non intermedio, quanto prima e comunque non oltre un anno civile o un termine più breve a norma dell'Art. 9, par. 7, dopo la consegna dei rifiuti, un certificato che attesta l'avvenuta operazione non intermedia di recupero, secondo l'Art. 15, lett. e) del Reg. (CE) n.1013/2006.
7. HERAMBIENTE S.p.A. trasmetterà i certificati di cui all'Art. 15 lett. e) del Reg. (CE) n.1013/2006 alle Autorità competenti di Spedizione e Destinazione ed al Notificatore, indicando le spedizioni ed i carichi di rifiuti provenienti dall'impianto di cui alla presente procedura di notifica, alle quali detti certificati si riferiscono, ai fini della tracciabilità del rifiuto, non cumulati con altre notifiche e/o altri soggetti conferitori.
8. Ai sensi dell'Art. 5, c.3 del Reg. (CE) n.1013/2006, il Notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o lo smaltimento/recupero non siano effettuati come previsto o siano state effettuati illegalmente ai sensi dell'Art. 24, c.2 del medesimo regolamento; il Destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale ai sensi dell'Art. 24, c.3.
9. Ai sensi dell'Art. 5, c.3 del Regolamento (CE) n.1013/2006, il Notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o il recupero non siano stati effettuati come previsto o siano state effettuati illegalmente ai sensi dell'Art. 24, c.2 del medesimo Regolamento; il Destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale ai sensi dell'Art. 24, c.3.
10. Qualora l'impianto di destinazione dovesse decidere di rifiutare una spedizione di rifiuti rendendo impossibile portare a termine il loro recupero come previsto nei documenti di notifica, il Notificatore dovrà informare immediatamente tutte le Autorità competenti interessate, ai sensi dell'Art. 22, c.1 del Reg. (CE) n.1013/2006, alle quali dovrà fornire informazioni circa la procedura che intende adottare per la ripresa dei rifiuti e le relative tempistiche.
11. La presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatte salve le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative, tra cui quelle relative alla circolazione nazionale e internazionale ovvero ai trasporti su strada, alle attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile e quant'altro non oggetto della presente autorizzazione.
12. Prima della scadenza delle autorizzazioni al trasporto, delle polizze assicurative di responsabilità civile, delle licenze degli impianti di partenza e di destinazione, dovranno essere trasmesse le copie aggiornate di tali autorizzazioni/permessi/licenze a tutte le Autorità interessate nella procedura in oggetto.

13. La presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento, ai sensi dell'Art. 9, c. 8 del Regolamento (CE) n.1013/2006 e qualora:
 - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata, o
 - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate, o
 - i rifiuti non siano recuperati conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua l'operazione, o
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento.
14. La garanzia finanziaria è ritenuta valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'Art. 6, c.5 del Regolamento (CE) n.1013/2006.
15. La presente autorizzazione scritta al trasporto transfrontaliero dei rifiuti ed i relativi documenti di notifica e movimento, debitamente compilati dal Notificatore (che ha l'obbligo di conservarli presso la propria sede), con timbro firma e data apposti da ARPAE, sono trasmessi al Notificatore e in copia agli altri destinatari.

IV. Motivazioni

Ai sensi dell'Art. 4 del Reg. (CE) n.1013/2006, la documentazione necessaria alla procedura in oggetto è stata trasmessa allegandola ai Documenti di Notifica e di Movimento dall'U.P.A.V. Ufficio Prevenzione e Vigilanza del Territorio della Repubblica di San Marino, Rep: n. TTR 2024/0795 U, con note acquisite al protocollo ARPAE n.PG/2024/208652 e n.PG/2024/208660 del 18.11.2024.

Dalla valutazione della documentazione trasmessa, tenuto conto anche di quanto già depositato agli atti dello scrivente Servizio di ARPAE, non sono emerse obiezioni alle motivazioni espresse dal Notificatore, anche in base a quanto previsto all'Art. 12 del Reg. (CE) n.1013/2006.

L'impianto di Selezione e Recupero ubicato in comune di Coriano (RN), Via Raibano n.32, gestito da HERAMBIENTE S.p.A., sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n.2/4, è in possesso di valida Autorizzazione n.DET-AMB-2017-1365 del 15.03.2017 e ss.mm., prevista anche per la gestione (operazione R12) dei rifiuti in oggetto.

Si dà atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla normativa ex del D.Lgs. n.159/2011, mediante verifica dell'iscrizione alla cosiddetta "white list" della società HERAMBIENTE S.p.A. (P.IVA 03675900280) nell'elenco "Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione" (con scadenza al 31.01.2025), come pubblicato sul sito web della Prefettura di Bologna.

È fatta salva la possibilità da parte della scrivente Autorità di revocare il presente atto, qualora l'esito di verifiche effettuate dalle competenti Autorità attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii..

Relativamente agli oneri amministrativi (Spedizioni transfrontaliere di rifiuti - import, attività 12.7.2.5 di cui al Tariffario delle prestazioni ARPAE Emilia-Romagna) previsti per il rilascio dell'autorizzazione di cui alla presente procedura di notifica, si ritiene valido il versamento dell'importo di € 5.293,68 effettuato dal Notificatore in data 25.11.2024.

Nella proposta del presente provvedimento resa dal Responsabile del Procedimento, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Rimini, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex Art. 6-bis della Legge n.241/1990.

Nei confronti del sottoscritto Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex Art. 6-bis della Legge n.241/1990.

Si dà atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge n.190/2012 e dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE Emilia-Romagna.

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott. Stefano Renato de Donato
(firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.